Mancata presa in considerazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (in seguito, il "Regolamento ESG") prevede che consulenti finanziari pubblichino e aggiornino sui propri siti web:

a) informazioni indicanti se, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza, nella loro consulenza in materia di investimenti prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure
b) informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.

Per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Rientrano nei «fattori di sostenibilità» le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Ai sensi dell'Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, viene richiesto alle SCF e ai consulenti finanziari autonomi una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.

SoldiExpert SCF ha predisposto immediatamente, come richiesto dalla normativa, una sezione distinta

del questionario di profilazione intitolata “Preferenze di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti” che i nuovi clienti o potenziali clienti devono esprimere in occasione della prima compilazione del questionario o per i già clienti in occasione della scadenza del questionario e del suo aggiornamento. Nel caso in cui i clienti esprimano una preferenza sui temi ESG ne tiene conto nel portafoglio consigliato utilizzando modelli di valutazione (scoring) provenienti da fornitori specializzati esterni selezionati da SoldiExpert SCF.

Ciò premesso, allo stato attuale SoldiExpert SCF ha deciso però di NON adottare una propria politica attiva di promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nella definizione della propria politica di investimento né una politica sugli effetti negativi per la sostenibilità, poiché al momento il quadro normativo non appare ancora pienamente consolidato e armonizzato e i dati su cui basarsi sui singoli strumenti e prodotti finanziari non sono ancora ritenuti totalmente completi e affidabili.

Resta, naturalmente, l’impegno a prendere in seria considerazione tali effetti non appena siano definitivamente chiarite tutte le modalità di applicazione operative del Regolamento ESG e si possa contare su dati affidabili e completi da parte degli intermediari e delle società quotate in merito ai criteri di sostenibilità e tali da poter consentire al cliente di poter comprendere e rispettare le preferenze espresse.